



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

AREA 2

TECNICA – MANUTENTIVA - TERRITORIO

SERVIZIO 5 - TRIBUTI

c/o Delegazione Comunale Frazione Marina – Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) -

Tel. 0983/994013

E-mail ufficio.tributi@comune.pietrapaola.cs.it – PEC: ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it

IMU - Imposta Municipale Propria – ANNO 2022

1 - IMU - Imposta Municipale Propria

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune (In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono confermate le precedenti aliquote approvate) .

L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

2 – Aliquote e detrazioni IMU anno 2022 (Valide per gli anni 2020, 2021 e 2022)

Il Comune di Pietrapaola ha stabilito per l'anno 2020, con delibera del Commissario Straordinario n. 14 dell'11/09/2020, le seguenti aliquote e detrazioni IMU, valide anche per gli anni 2021 e 2022:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU % (per cento)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,5%
3	Aree fabbricabili	1,06%
4	Terreni agricoli non esenti	0,76%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,10%
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%, di cui 0,76% allo Stato
8	<p>Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 300,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>	

3 – Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a **un solo immobile** scelto dai componenti del nucleo familiare.

Le agevolazioni si applicano a una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare anche nel caso in cui uno dei due immobili non sia direttamente adibito ad abitazione principale, ma rientri tra le fattispecie equiparate; se, per esempio, uno dei due coniugi ha il possesso e la dimora abituale con residenza anagrafica in un'abitazione e l'altro coniuge è dipendente delle forze dell'ordine e possiede un'altra abitazione, l'esenzione può essere applicata ad uno solo dei due immobili, mentre l'altro sarà soggetto a Imu.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all'abitazione principale per le **agevolazioni Imu** i seguenti immobili, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), della Legge 27.12.2019, n. 160:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, 300 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.

La detrazione di imposta per l'abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Assegnazione della casa al coniuge a seguito di separazione

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione di tutte le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

4 – Valore degli immobili

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Valore dei fabbricati: Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2018.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo in quanto i valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo rappresentano solamente un valore minimo al fine di dare una certezza al contribuente che al di sopra di detti valori il Comune riterrà congruo i pagamenti effettuati dal contribuente.

5 – Periodo di Possesso

L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'Imu che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

6 – Versamento

Il versamento dell’acconto Imu 2022, da versare **entro il 16 giugno**, deve essere calcolato sulla base della situazione immobiliare del contribuente nel primo semestre dell’anno 2022.

La seconda rata, da versare **entro il 16 dicembre**, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l’anno 2022 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili nella apposita sezione “MODELLI ED ISTRUZIONI IMU”.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Pietrapaola: G622

Codici Tributo:

- 3912 IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3916 IMU per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE;
- 3939 IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l’imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l’importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.

7 – Pagamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

- Per l'eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel comunicato del Ministero dell'Economia relativo al pagamento dei residenti all'estero;
- Per la quota di imposta del Comune di Pietrapaola, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto BCC della Calabria Ulteriore:

Cod. IBAN: **IT72G070914290000000042018**

Codice SWIFT: **ICRAITRRUBO**

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- La sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- L'annualità di riferimento;
- L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

8 – Ravvedimento

Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta omessa o tardivamente versata.

Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

Ravvedimento per omesso versamento

Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la **sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo** oltre agli interessi legali (*)

Nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la **sanzione del 1,5 per cento** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*)

Nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la **sanzione del 1,67 per cento** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*)

Nel caso di versamento Imu effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta (31 dicembre 2022 per l'anno di imposta 2021 e 30 giugno 2023 per l'anno di imposta 2022) si applica la **sanzione del 3,75 per cento** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*)

Nel caso di versamento Imu effettuato entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di imposta (31 dicembre 2022 per l'anno di imposta 2020 e 30 giugno 2023 per l'anno di imposta 2021), si applica la **sanzione del 4,29 per cento** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*)

Nel caso di versamenti Imu effettuati oltre la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di imposta (31 dicembre 2022 per l'anno di imposta 2020 e 30 giugno 2023 per l'anno di imposta 2021), si applica la **sanzione del 5 per cento** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*), a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l'emissione di un avviso di accertamento.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

(*) Il saggio degli interessi legali dall'01/01/2022 è pari al 1,25%, dall'01/01/2021 al 31/12/2021 è pari allo 0,01%, dall'01/01/2020 al 31/12/2020 è pari allo 0,05%, dall'01/01/2019 al 31/12/2019 è pari allo 0,80%, dall'01/01/2018 al 31/12/2018 è pari allo 0,30%, dall'01/01/2017 al 31/12/2017 è pari allo 0,10%.

9 – Dichiarazione IMU

Dichiarazione ministeriale e dichiarazione delle aliquote

La **dichiarazione ministeriale**, su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, serve per comunicare quelle variazioni e quelle situazioni incidenti sull’ammontare del tributo che l’ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica. Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Imu ministeriale è **per le variazioni dell’anno 2021 entro il 31 dicembre 2022; per le variazioni dell’anno 2022 entro il 30 giugno 2023.**

La **dichiarazione delle aliquote Imu**, prevista dal regolamento del Comune, serve per comunicare il diritto all’applicazione di aliquote agevolate.

La dichiarazione delle aliquote Imu va presentata entro la scadenza del saldo d’imposta.

Chi deve presentare la dichiarazione Imu ministeriale

In caso di variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta devi presentare la dichiarazione Imu al Comune di Pietrapaola per metterlo a conoscenza di tali variazioni.

Non occorre, invece, trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.

La dichiarazione Imu avrà effetto anche per gli **anni successivi**, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.

Dichiarazione Imu enti non commerciali

Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto di esenzione dall’Imu ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 1, comma 759, lettera g) della legge 160/2019), devono inviare la Dichiarazione, esclusivamente con **modalità telematica** al Dipartimento delle finanze.

La dichiarazione va presentata per **ogni anno di imposta** anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni.

Chi deve presentare la dichiarazione delle aliquote Imu

Devi presentare la dichiarazione delle aliquote Imu per comunicare il diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta 0,76 per cento nei seguenti casi:

- per l’abitazione (e le pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale;
- per le unità immobiliari (e le pertinenze ammesse) interamente locate a canone concordato - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, oppure a studenti universitari o a lavoratori fuori sede
- relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote Imu, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico

- relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate ad enti non commerciali e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza fissa dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

Quando consegnare la dichiarazione aliquote e documentazione richiesta

Il termine di consegna della dichiarazione delle aliquote è il **16 dicembre 2022**, sottoscritta con l'indicazione:

- dell'aliquota applicata;
- dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobile;
- del nominativo e codice fiscale del conduttore, nel caso di alloggio locato o ceduto in comodato.

Per le unità immobiliari locate a **canone concordato** - a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - alla dichiarazione delle aliquote devono allegare:

- se il contratto di locazione è stato stipulato entro il 28 febbraio 2018: la copia del contratto
- se il contratto di locazione è stato stipulato dopo il 28 febbraio 2018: la copia dell'attestazione di rispondenza del contratto, a meno che l'attestazione non sia già stata trasmessa all'ufficio Imu per un precedente contratto di locazione stipulato sulla base dello stesso Accordo Territoriale e avente il medesimo contenuto di quello oggetto della presente dichiarazione; in questo caso non occorre allegare la copia dell'attestazione ma è sufficiente indicare la data di inizio del contratto di locazione a cui l'attestazione fa riferimento.

La dichiarazione delle aliquote ha valore anche per gli **anni successivi** se non intervengono modificazioni, in caso contrario devi inviare una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

10 – Rimborsi e Trasferimenti

Rimborsi della maggiore imposta versata rispetto al dovuto

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU del Comune di Pietrapaola può presentare domanda di rimborso, sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l'eventuale quota riservata allo Stato, in carta libera specificando i motivi della richiesta.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.

Versamenti Imu effettuati per errore a Pietrapaola per l'imposta dovuta ad altri Comuni

Qualora il contribuente abbia versato l'Imu destinata a un'altro Comune utilizzando il codice G622 del Comune di Pietrapaola può richiedere il trasferimento del pagamento al Comune competente, in carta libera specificando i motivi della richiesta.

Il trasferimento tra comuni è possibile solo se l'utilizzo del codice comune errato è conseguenza di un errore di compilazione del modello F24 del contribuente. Se si tratta di un errore di digitazione del codice comune nel modello F24 da parte dell'intermediario (Banca o Posta), la correzione deve essere eseguita dall'intermediario stesso, nel rispetto della «Convenzione sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche», sottoscritta tra l'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Bancaria Italiana.

Come presentare la domanda di rimborso e trasferimento

Le istanze di rimborso e trasferimento possono essere:

- consegnate al Comune di Pietrapaola (CS) – Ufficio Tributi – c/o Delegazione Comunale Frazione Marina – Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS);
- spedite tramite raccomandata allo stesso indirizzo;
- scansionate e trasmesse tramite Pec all'indirizzo: ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it.

11 – Normativa di Riferimento

Per quanto non precisato ai precedenti punti si rimanda alla specifica normativa di riferimento ed in particolare di seguito richiamata a titolo indicativo e non esaustivo:

- Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) - art. 1, commi da 738 a 783;
- Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 – art. 13 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative;
- Legge 27/12/2006 n. 296 – articolo 1, commi da 161 a 170 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Decreto legge n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19/12/2019 - art. 10-bis;
- Decreto legge n. 104 del 14/8/2020 convertito dalla legge n. 126 del 13/10/2020 - art. 78;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – art. 1, commi 48, 599 e 600 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- Decreto legge n. 146 del 21/10/2021, convertito dalla legge 215 del 17/12/2021 - art. 5-decies;
- Legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022) art. 1, comma 743;
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020;
- Decreto legge n. 73 del 21/06/2022 artt. 7, 19 e 31 Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro
- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13/08/2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- Regolamento per la disciplina dell'IMU (imposta municipale propria) di cui all'art. 1, commi 738 e ss. della legge 160/2019, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 13/08/2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- Aliquote dell'IMU per l'annualità 2020 (valida per gli anni 2021 e 2022) e detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, commi 738 e ss. della legge 160/2019, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 13/08/2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- Valori aree fabbricabili ai fini IMU determinati con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2018;

12 – Dove Rivolgersi per informative in merito all’IMU

Contatti Comune di Pietrapaola

Ufficio Tributi - Indirizzo: c/o Delegazione Frazione Marina - Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS)

Per informazioni e contatti visitare il sito internet del Comune di Pietrapaola raggiungibile all’indirizzo

www.comune.pietrapaola.cs.it → SPORTELLO TRIBUTI

Competenze

Comune di Pietrapaola – Area Tecnica e Manutentiva - Servizio Tributi

Funzionario Responsabile IUC: Geom. Umberto MADERA

Responsabile Area: Geom. Aurelio Antonio CESARIO

IL RESPONSABILE DELLA IUC
(Geom. Umberto MADERA)

IL RESPONSABILE D’AREA
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)